



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

DIRETTIVA PERMANENTE ASSENZE, PERMESSI, CONGEDI, L. 104/92

Tutti i dipendenti in servizio presso questa istituzione scolastica hanno l'obbligo di prendere visione e attenersi alla presente direttiva

Modalità di comunicazione delle assenze

La comunicazione dell'assenza deve essere effettuata, da parte di tutto il personale, telefonicamente all'ufficio di segreteria al mattino, tra le ore 7.30 e le ore 7.50, **a prescindere dal proprio turno di servizio**.

Nel caso del personale docente e dei collaboratori scolastici, è necessario che l'ufficio sia informato per tempo dell'assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni garantendo il servizio pubblico "essenziale". Una volta ottemperata alla prioritaria esigenza di mettere l'amministrazione nelle condizioni di garantire un efficace ed efficiente servizio di sostituzione con conseguenza immediata anche sulla vigilanza degli alunni, il dipendente comunicherà per iscritto la propria assenza inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica meic83300b@istruzione.it.

Laddove l'assenza sia per malattia, il dipendente appena possibile dovrà fornire il numero di protocollo della certificazione medica dando anche indicazioni circa la presumibile durata dell'assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno.

La mancata comunicazione tempestiva dell'assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento (cioè salvo dimostrazione a carico del dipendente di impedimenti oggettivi), può anche far sì che la scuola ritenga l'assenza non giustificata con tutte le conseguenze disciplinari ed economiche a carico del dipendente. Quanto detto vale anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.

Non sono ritenuti validi messaggi sui social o informazioni date ad altro personale della scuola non competente come, ad esempio, i colleghi del proprio plesso: qualora il dipendente non riceva immediata risposta telefonica da parte del preposto ufficio di segreteria, è tenuto ad informare il proprio fiduciario del plesso scolastico e/o l'ufficio del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che ne daranno immediata comunicazione alla segreteria del personale anche tramite i collaboratori del dirigente scolastico preposti ciascuno ad un differente ordine di scuola. Seguirà, anche in questo caso, nella stessa giornata, una comunicazione scritta.

Per quanto concerne il personale A.T.A. (assistenti amministrativi e docenti fuori ruolo), la comunicazione dell'assenza, va comunicata tempestivamente tramite e-mail al suddetto indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola.

Assenza per malattia

Le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni –da cui la presente direttiva trae



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

indicazioni – derivano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07, come integrato dal CCNL del 18/04/2018, e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle “Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti” e dal D. Lgs. 75/2017.

Visita fiscale: reperibilità e controllo

Dal 1° settembre 2017, ai sensi degli articoli 18 e 22 del Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017, è entrato in vigore il “Polo unico per le visite fiscali”, con l’attribuzione all’INPS della competenza esclusiva ad effettuare visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta delle Pubbliche amministrazioni, in qualità di datori di lavoro, sia d’ufficio. Questa Amministrazione può disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno. L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, come modificato dalla legge n. 111/2011 **prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali** fin dal primo giorno nel caso di assenze che si verificano nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative (se il giorno di malattia o uno dei giorni di malattia cada subito prima o subito dopo la domenica o altra festività). La “giornata non lavorativa”, come da orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, deve essere individuata anche con riferimento all’articolazione del turno cui il dipendente è assegnato nonché alle giornate di permesso o ferie concesse. Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l’obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all’Amministrazione. Attualmente le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle

9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. A tal fine, è interesse e obbligo del lavoratore fornire all’Amministrazione l’esatto domicilio. Come previsto nel

D. Lgs. 75/2017, qualora il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, **è tenuto** a darne tempestiva informazione all’ufficio di segreteria; diversamente, nel caso di irreperibilità, la responsabilità dell’assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata. Il dipendente che ne abbia necessità (per visite mediche, accertamenti sanitari o per altri giustificati motivi) **ha l’obbligo** di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità; la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà all’INPS. Onde evitare spiacevoli conseguenze, ogni dipendente deve avere apposto il proprio cognome e nome sia sul citofono della propria abitazione che sulla cassetta delle lettere. Il dipendente che affermerà di essere stato presente in casa, ma di non aver potuto tempestivamente aprire la porta per lo stato di malattia, potrebbe non vedersi riconosciuta tale giustificazione alla contestazione che gli verrà mossa di “assenza dal domicilio”.

In proposito citiamo anche la sentenza del 17 aprile 1990, n. 3180, la quale ha escluso che il mancato reperimento del lavoratore potesse essere giustificato dal fatto che egli si tratteneva sul balcone e non aveva percepito il suono del campanello da parte del medico di controllo e la sentenza del 14 settembre 1993 n. 9523, la quale ha affermato che l’irreperibilità del lavoratore non potesse essere giustificata dalla sua ipoacusia o dal mancato funzionamento di un citofono, in relazione agli obblighi di diligenza che imponevano di adottare mezzi idonei per superare eventuali difficoltà di ordine pratico che si frapponessero all’incontro con il medico.

In generale, sono considerati dalla giurisprudenza casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

- non aver udito il campanello durante il riposo o per altri motivi;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

- mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono;
- non funzionamento del citofono o del campanello;
- mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
- espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.

È prevista anche la possibilità di effettuare controlli ripetuti nei confronti dei lavoratori in malattia.

Trattamento economico

Nei primi dieci giorni di assenza spetta il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. La ritenuta economica è relativa ai primi dieci giorni di malattia di ogni periodo di assenza e non solo ai primi dieci giorni dell'anno. Ogni evento morboso è tassato fino ai primi 10 giorni, anche se giustificato da più certificati medici, se non vi è soluzione di continuità. Per i periodi successivi, e fino alla concorrenza del periodo massimo di assenze nel triennio, nella misura prevista dal CCNL, art.17, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio. Nulla è innovato per quanto riguarda le assenze per malattia dovuta a causa di servizio o a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, a patologie invalidanti che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero e di day hospital e dei giorni di tali terapie, durante le quali è corrisposto il trattamento più favorevole previsto dal CCNL. Non sono soggette a decurtazione e, pertanto, fanno eccezione le assenze per maternità, interdizione anticipata dal lavoro, congedo per paternità, per espletamento delle funzioni di giudice popolare, congedi parentali, lutto e quelle usufruite ai sensi della Legge n. 104/92. In caso di proroghe, occorrono comunicazioni e certificati medici distinti per ciascuno dei periodi di assenza.

Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche

La fruizione è regolamentata dal disposto della legge n.125 del 30/10/2013 che con l'art.a, comma 16bis, del decreto, in vigore dal 31/10/2013 ha novellato il comma 5ter dell'art.55 septies del d.lgs. n.165 del 30/03/2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici il dipendente può fruire di:

- Permessi brevi soggetti a recupero;
- Permessi per motivi personali documentati PER IL PERSONALE ATA SONO IN ESSERE LE NUOVE NORME PREVISTE DAL CCNL 18 APRILE 2018, ART. 33;
- Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti (secondo l'orientamento della Cass.Civ.n.5027 del 5 settembre 1998; Cass. civ. n. 3578 del 14 giugno 1985).
- Gli altri permessi per ciascuna specifica situazione previsti da leggi o contratti;
- Ferie (a condizione che sia possibile effettuare la sostituzione senza oneri per l'Amministrazione).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

Il ricorso all'uno o all'altro istituto dipende dalle circostanze concrete, tra cui anche la durata dell'assenza, dalle valutazioni del dipendente o del medico che redige il certificato o la prescrizione. Quindi, se l'assenza è imputata a malattia, si applica il nuovo regime sia per quanto riguarda le modalità di certificazione, sia per quanto riguarda la retribuzione. Esse debbono, quindi, essere considerate per la decurtazione retributiva.

Quanto alla modalità di certificazione di tali assenze, il comma 5 ter dell'art. 55 septies del D.Ld.vo 165/2001, stabilisce che: *"Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione (certificato medico indicante il giorno, luogo e orario -dalle ore alle ore- della visita effettuata) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione"*. Allorché un dipendente debba effettuare una visita specialistica che comporti un'assenza superiore ad un giorno causa viaggio e voglia imputare tale assenza a malattia, dovrà documentare sia l'effettuazione della visita specialistica, nei modi suindicati, sia il periodo di viaggio. Essendo imputata a malattia l'intero periodo, anche i giorni di viaggio saranno soggetti alle relative decurtazioni.

Assenza per permessi retribuiti

Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione I permessi retribuiti, per motivi personali/familiari, partecipazione a esami, matrimonio, partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, per ovvie ragioni di carattere organizzativo, devono essere richiesti al Dirigente Scolastico su modulo predisposto dalla scuola, **almeno cinque giorni prima**, fatte salve comprovate situazioni che presentano carattere di indifferibilità e urgenza motivate per iscritto.

Essi potranno essere esercitati solo successivamente al visto del Dirigente e, per il personale ATA, del DSGA e del Dirigente Scolastico. Qualora il dipendente non riceva alcuna comunicazione sarà suo compito richiedere informazioni agli uffici di segreteria o dei collaboratori del dirigente scolastico o alla D.S.G.A. e MAI assentarsi di propria iniziativa in quanto il mancato riscontro potrebbe anche configurare l'istituto del silenzio-diniego da parte dell'amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalla L. 241/90.

I suddetti permessi devono essere documentati, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente, in maniera circostanziata, indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell'Amministrazione. In merito, pertanto, sarà richiesto di completare la documentazione, laddove risultasse incompleta, entro termini perentori, oltre i quali - in caso di persistenza di documentazione incompleta:

- si considererà l'assenza come ingiustificata, con le conseguenze del caso. La richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere anch'essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Il personale ATA fruisce di 18 ore di permesso retribuito per motivi personali o familiari, come da art 31 CCNL 18 aprile 2018.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

Qualora il dipendente necessiti di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l'assenza per malattia, ovvero: tra le ore 7.30 e le ore 8.50, a prescindere dal turno di servizio, presso gli uffici di segreteria.

Per questa tipologia di assenza il personale docente può utilizzare, oltre ai tre giorni per anno scolastico previsti dal contratto, i 6 giorni di ferie fruibili durante l'attività didattica, alle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 come integrato dall'art. 15 comma 2 del CCNL 06/09, purché i motivi familiari o personali siano debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Si precisa che i 6 giorni di cui all'art. 13/9 rimangono sempre e comunque delle "ferie", pertanto, qualora fossero fruiti come "permesso per motivi familiari o personali", saranno comunque scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti.

ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92

Premesso che la richiesta di usufruire dei benefici ex L. 104/92 per l'assistenza a persona disabile va rinnovata annualmente, si porta a conoscenza del personale interessato la disciplina dei permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità, con le innovazioni derivanti dalle ultime norme in materia.

LAVORATORI LEGITTIMATI A FRUIRE DEI PERMESSI (3 GIORNI MENSILI)

Secondo la vigente disposizione, **in assenza di ricovero**¹ della persona con handicap grave da assistere, possono fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi:

1. il genitore;
2. il coniuge;

¹ Per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, in strutture ospedaliere o comunque in strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle seguenti circostanze:

- Interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie;
- Ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato terminale;
- Ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulta documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

3. il parente o l'affine entro il secondo grado convivente.²

I parenti e/o affini di terzo grado possono fruire dei permessi in parola solo ad una delle seguenti condizioni:

- a) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o mancanti;
- b) quando i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (decesso, celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), vengono riconosciute anche le situazioni che abbiano carattere certo e stabile, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

Non vengono più richiamati i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa. Dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità grave, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti che possono fruirne in alternativa tra loro.

GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

I permessi vengono riconosciuti "ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa, nell'ambito del mese".

Nel caso che il figlio con handicap in situazione di gravità abbia meno di tre anni, restano invariate le disposizioni precedenti (due ore di permesso giornaliero o prolungamento dell'astensione facoltativa fino al compimento del terzo anno).

La già prevista possibilità di fruire di tre anni di congedo retribuito è utilizzabile fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, se non ricoverato in istituto specializzato. Nel computo dei tre anni sono inclusi anche i congedi parentali concessi alla generalità dei genitori (fino ad 11 mesi totali se a fruirne sono entrambi) a prescindere dalla disabilità del figlio. Questo congedo – che può essere continuativo o frazionato – è relativo a ciascun figlio con disabilità, può essere fruito alternativamente da ciascun genitore, **ma è**

² Per parente si intende: genitori, nonni, fratelli e sorelle, nipoti figli dei figli. Per affini si intende: suocero, nuora, genero, cognati. A determinate condizioni, la disposizione prevede di allargare la cerchia dei familiari legittimati a fruire dei permessi, ad un solo lavoratore dipendente appartenente al terzo grado di parentela o affinità. I parenti entro il terzo grado sono: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli o sorelle), pronipoti in linea retta. Gli affini entro il terzo grado sono: zii acquisiti, nipoti acquisiti.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

incompatibile con la contemporanea fruizione dei permessi lavorativi (art. 33 della Legge 104/1992). Resta in vigore l'opportunità (art. 42, comma 1, D. Lgs. 151/2001) di fruire, in alternativa al congedo, delle due ore di permesso giornaliero, ammessa tuttavia solo fino al terzo anno di età del bambino.

SEDE DI SERVIZIO

Il riferimento è il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore.

ASSISTENZA LONTANA DAL DOMICILIO

Il nuovo Decreto impone che il lavoratore che usufruisce dei permessi "per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito".

CONGEDI

PATOLOGIE INVALIDANTI

In relazione alle cosiddette "patologie invalidanti", in mancanza di una loro definizione legislativa, il riferimento per la loro individuazione è il D.l. n. 278 del 21 luglio 2000, che ha disciplinato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4 comma 2, della L.53 del 2000.³

L'assistenza potrà essere prestata anche da parenti e affini entro il terzo grado. Ai fini del riconoscimento del beneficio dei permessi, dette situazioni dovranno essere tutte ampiamente documentate.

Nella sostanza, bisognerà provare di essersi effettivamente recati – nei giorni di fruizione dei permessi – presso il domicilio del familiare da assistere.

³ In particolare, si tratta delle: "1) patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, esami chimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario".



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

CONGEDI BIENNALI

La normativa prevede per il congedo biennale un trattamento diverso rispetto alla fruizione dei tre giorni mensili.

L'ordine di priorità per l'accesso ai congedi è:

1. coniuge
2. genitori
3. figli
4. fratelli e sorelle.

Il primo beneficiario è, quindi, il **coniuge convivente** con la persona gravemente disabile a prescindere dalla sua età: per cui il riferimento dei 65 anni previsto per i 3 giorni mensili, non è valido ai fini del congedo biennale.

Rimane ferma la condizione dell'assenza di ricovero.

La concessione del congedo ai parenti e/o affini di terzo grado, conviventi del soggetto disabile, è subordinata:

- a. **alla mancanza;**
- b. **al decesso;**
- c. **alla presenza di patologie invalidanti** degli altri soggetti individuati dalla norma, che precedono gli affini entro il terzo grado conviventi, come disposto con sentenza della Corte Costituzionale n.203 del 3/7/2013.

A tale scopo, si rammenta, che la certificazione attestante la patologia invalidante dei soggetti dovrà essere rilasciata dalla Struttura Sanitaria Pubblica a ciò preposta.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Da rilevare che, diversamente dalla disciplina sui permessi, in questi casi **non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile.**

In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ai fratelli o alle sorelle conviventi.

Per quanto riguarda i genitori, il congedo può essere fruito anche quando uno dei due non sia un lavoratore, oppure sia un lavoratore autonomo (che quindi non può accedere a questi benefici). In tutti gli altri casi, questa eccezione non è ammessa. Quindi, nel caso in cui



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

un disabile conviva con la moglie casalinga, il congedo non può essere concesso, ad esempio, al figlio convivente, a meno che la madre non sia essa stessa affetta da patologie invalidanti certificate ai sensi del D.l. n. 278 del 21 luglio 2000, che ha disciplinato le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4 comma 2, della L.53 del 2000.

NON OCCORRE PRODURRE CARTELLE MEDICHE CHE NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CARICO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE E NEPPURE SCARICATE SE INVIATE CON POSTA ELETTRONICA, AL FINE DI UN CORRETTO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il dipendente dovrà solo produrre un certificato medico nel quale sia dichiarata la "grave patologia ai sensi del D.l. n. 278 del 21 luglio 2000", senza specificare quale essa sia: la competenza e, di conseguenza, la responsabilità certificativa attiene esclusivamente al medico che la redige.

Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l'altro genitore non può fruire dei permessi ex art. 33 della Legge 104 né del congedo parentale di tre anni concesso fino all'ottavo anno di vita.

Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale, importo che viene rivalutato di anno in anno tenendo conto degli indicatori ISTAT.

Il congedo va richiesto al dirigente scolastico **almeno 60 giorni** prima della fruizione dello stesso al fine di consentire il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 7, del decreto legislativo n.123 del 30 giugno 2011 e all'articolo 33, comma 4, del decreto legge n.91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.116 dell'11 agosto 2014.

Qualora, per motivate ragioni di urgenza, il dipendente dovesse necessitare di fruire del suddetto congedo in tempi inferiori ai 60 giorni, il dipendente ne farà richiesta assumendosi la responsabilità anche penale in caso di mendace dichiarazione e il dirigente concederà la fruizione ma, qualora il successivo controllo di regolarità contabile, effettuato dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, non dovesse essere superato, il lavoratore trasformerà la propria richiesta di congedo retribuito in un periodo di aspettativa non retribuita.

ONERI DEL DIPENDENTE INTERESSATO ALLA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni.

A corredo e ad integrazione dell'istanza, che **deve essere rinnovata ogni anno**, le SSLL interessate devono aggiornare la documentazione ai sensi della l. 183/2010, ovvero devono produrre dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

- il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
- il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

Si rammentano le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), che nell'ipotesi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa prevede la comminazione del licenziamento, e nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subito dall'amministrazione.

Si ricorda, altresì, che la circolare 13/2010 F.P. ultimo comma art 7, prevede "*salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa*".

A riguardo questo Ufficio individua il congruo anticipo in almeno gg.5.

Prima istanza

La richiesta di riconoscimento dei benefici previsti dalla L. 104/92 va inoltrata all'istituto di titolarità e, per conoscenza anche all'istituto di completamento a cui, in un secondo tempo, andrà consegnato il decreto di riconoscimento dei benefici stessi. Tale



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

decreto sarà emanato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità una volta presa in esame tutta la documentazione prodotta dal dipendente. Nel caso di una richiesta con i presupposti dell'urgenza, il decreto verrà comunque emanato ma revocato immediatamente laddove i controlli di regolarità contabile effettuati dalla competente Ragioneria Territoriale dello Stato, fossero negativi, con conseguente trasformazione del periodo di congedo già effettuato in aspettativa non retribuita ed immediato rientro in servizio del dipendente.

Conferma dell'istanza presentata nell'anno scolastico precedente

Ogni dipendente è tenuto, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei benefici di cui all'art. 33 della L104/92.

Anche in questa seconda ipotesi il dirigente scolastico emanerà il decreto di conferma dei benefici previsti valevole per l'anno scolastico in corso. Fino all'emissione del suddetto decreto non saranno concessi permessi.

Documentazione da produrre

Il dipendente deve formalizzare la richiesta dei benefici di cui sopra producendo la seguente documentazione:

- 1) domanda in carta semplice nella quale dichiara che:
 - l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati ovvero "strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa";
 - la tipologia di rapporto di parentela/affinità posseduta nei confronti dell'assistito;
 - la sussistenza del requisito della convivenza o meno con l'assistito.
- 2) Autocertificazione anagrafica attestante il legame di parentela/affinità con l'assistito e che non esistano altri parenti/affini che possano fruire dei benefici di cui alla richiesta del dipendente (specificandone e motivandone le eventuali situazioni di impossibilità).
- 3) Copia conforme all'originale del verbale della Commissione medica attestante lo stato di "disabilità grave" dell'assistito.
- 4) Dichiarazione dell'assistito, ai sensi della L. 104/92.
- 5) Ogni altra richiesta presente nella modulistica preposta.

I permessi di cui all'art. 33 della L. 104/92 potranno essere autorizzati:

- in giornate non ricorrenti nell'ambito della settimana;
- se comunicati attraverso la programmazione definita da questo ufficio o, al massimo entro gg. 5;
- non per far fronte a necessità di tipo assistenziale (aiuto all'igiene, aiuto all'alimentazione, supporto personale) ma solamente per necessità di tipo "sanitarie".



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive. La verifica sarà svolta periodicamente, anche a campione.

Nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l'amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.

Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato.

Ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L102/2009, il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ove ne ravvisasse i presupposti, può chiedere direttamente alla commissione della ASP gli accertamenti del caso sulla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di handicap e invalidità della persona per la quale il dipendente chiede di fruire dei benefici di cui alla L. 104/92.

Ogni amministrazione dovrà procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della documentazione prodotta in passato da parte dell'interessato, l'atto di assenso dovrà essere revocato e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza. Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione di poter fruire dei permessi a diverso titolo in base alla nuova disciplina avrà l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla documentazione di supporto.

Sull'apposita sezione del sito web istituzionale della scuola è disponibile la modulistica per la richiesta del beneficio (obbligatoria) e l'eventuale modulistica da integrare a corredo della documentazione già presentata.

Si invita il personale interessato a produrre **pianificazioni mensili di fruizione dei permessi** ovvero, in alternativa, in caso di urgenza (sempre a seguito di dichiarazione da parte del dipendente) a comunicarne la relativa fruizione con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima), fermo restando la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata programmata in precedenza per la fruizione del permesso per garantire un'adeguata assistenza al disabile. Si ricorda, con l'occasione, il contenuto dell'art.15, co.6, del CCNL 2006/09, in base al quale i permessi di cui all'art.33 c. 3 della L.104/92 devono essere fruiti dai docenti possibilmente in giornate non ricorrenti.

Per il personale ATA il CCNL 18 aprile 2018, art 10 cc 2 e 3, recita che il dipendente all'inizio di ogni mese predisponga, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi e **che in caso di necessità e urgenza** possa presentare la comunicazione per la fruizione del permesso nelle 24 ore precedenti comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

CONGEDI PARENTALI

Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella Legge 10 dicembre 2014, n. 183, nel decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, nel D. L. 148/2015.

Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell'art. 47 del D.L.vo n. 151/2001.

Per fruire dei congedi di cui ai punti precedenti, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

La normativa sui congedi parentali ha subito delle modifiche ad opera dapprima del Decreto n. 105 del 30 giugno 2022 e successivamente con la legge di bilancio n° 197 del 29 dicembre 2022.

Con le modifiche delle disposizioni di legge suddette non solo è stato consentito alla madre e al padre o ai genitori adottivi o affidatari la possibilità di usufruire del congedo parentale volontario, ma è anche aumentata sia la durata sia l'importo spettante.

Il congedo parentale volontario spetta per ogni figlio

- ai due genitori naturali per ogni figlio fino al compimento del 12 anno;
- ai due genitori adottivi o affidatari dal momento dell'entrata in famiglia del minore e decade al momento del raggiungimento della maggiore età.

Fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spettano complessivamente 6 mesi di cui un periodo di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore e ulteriori 3 mesi da usufruire in alternativa al padre.

A quest'ultimo, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spettano complessivamente 6 mesi di cui un periodo di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore e ulteriori 3 mesi da usufruire in alternativa alla madre. Per il padre esiste la possibilità di portare i sei mesi a sette qualora decidesse di usufruire del congedo volontario per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Per i periodi di congedo parentale, a ciascun genitore naturale, adottante o affidatario spetta, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'ottanta per cento della retribuzione solo a uno dei due genitori.

Nel caso di genitore solo sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi indennizzabili al 30 per cento della retribuzione, fermo restante il mese all'ottanta per cento. La normativa precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337- quater del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio.

Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, come modificato dal D. Lgs. 80/2015, si rammenta che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal citato articolo.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

La richiesta deve essere inoltrata, di norma, cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la domanda, come indicato al comma 8 dell'art. 12 del CCNL 2006-2009, entro le quarantotto ore antecedenti l'inizio del periodo di congedo.

ASSENZA PER FERIE

Modalità di fruizione e relativa documentazione

Le ferie debbono essere richieste da tutto il personale, docente ed ATA, al Dirigente scolastico che ne autorizza la fruizione, valutate le esigenze di funzionamento dell'istituzione scolastica, e ne motiva per iscritto l'eventuale diniego. La richiesta, se non altrimenti disposto, deve essere prodotta almeno 5 giorni prima. **In caso di mancata risposta la richiesta si intende non accolta.**

Per quanto concerne il personale docente è previsto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica, purché sia possibile sostituire il docente con altro in servizio nella stessa sede e non vengano determinati oneri aggiuntivi per l'istituzione scolastica, anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l'attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e rappresenta, pertanto, un evento eccezionale, per necessità inderogabili e improrogabili; la richiesta, prima di essere inoltrata alla scrivente, deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il personale beneficiario delle 150 ore per il diritto allo studio può utilizzare le stesse per la partecipazione alle attività didattiche e/o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro. Il personale interessato è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico la certificazione relativa all'iscrizione, alla frequenza e agli esami sostenuti.

Il dipendente, al rientro in servizio dovrà produrre la documentazione necessaria a provare l'effettiva fruizione rispetto a quanto dichiarato nella richiesta.

L'amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione.

PERMESSI BREVI

A tutto il personale in servizio sono concessi, per esigenze personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, per un totale di ore corrispondente all'orario settimanale di



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

insegnamento per i docenti e a 36 ore per anno scolastico per gli ATA. Le ore vanno recuperate entro i due mesi successivi in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. In caso di particolari esigenze di servizio, previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, potranno essere recuperate entro il termine delle attività didattiche. In tutti i casi, la richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico e autorizzata preventivamente. Nei casi di mancato recupero imputabili al dipendente, l'Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente la fruizione dei permessi è subordinata alla possibilità di sostituzione con docenti in servizio. I permessi brevi devono essere richiesti al Dirigente Scolastico nelle modalità previste dalla scuola.

ASSENZA/ESONERO DAGLI ORGANI COLLEGIALI

La richiesta di assenza/esonero dalla partecipazione agli impegni previsti dal Piano Annuale delle Attività, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e per comprovate ragioni di forza maggiore (visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali) **da documentare in maniera circostanziata**, anche mediante autocertificazione. Al fine di consentire allo scrivente la valutazione del caso, l'eventuale richiesta di assenza/esonero dall'attività collegiale deve essere presentata al massimo entro le ore 12.00 del giorno in cui è previsto l'impegno e l'interessato dovrà accertarsi dell'avvenuta autorizzazione. In caso di accertamenti sanitari, dovrà essere presentata la relativa attestazione. Laddove l'impegno scolastico fosse programmato in orario antimeridiano, il dipendente ne darà comunicazione entro le ore 07.50.

Nell'ipotesi in cui un docente fosse assegnato su più scuole, all'inizio dell'anno scolastico concorderà con il dirigente scolastico un calendario di massima sugli impegni fondamentali cui non potrà sottrarsi pur garantendo il non sfornamento delle 40 ore + 40 previste per le attività funzionali. Tale calendario potrà essere soggetto ad eventuali modifiche

ASSENZA DALLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

La richiesta di esonero dalle attività di programmazione deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico entro le ore 12.00 della giornata in cui si svolgono tali attività e l'interessato dovrà accertarsi dell'avvenuta autorizzazione. **Le ore di programmazione dovranno essere recuperate in altre ore pomeridiane da concordare con il Dirigente Scolastico.**

RITARDI OCCASIONALI

In caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, tutto il personale è tenuto ad avvisare immediatamente la segreteria e il referente di plesso, per consentire l'organizzazione della vigilanza degli alunni.

Non possono essere consentiti ritardi sistematici dovuti ai mezzi pubblici, carenza di parcheggio, distanza nel



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GIARDINI
Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513
e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it
codice meccanografico MEIC83300B

raggiungimento della sede di servizio ed ogni altra motivazione che riguardi la capacità di organizzazione da parte del dipendente. Si ricorda che esso, come tutti i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche, è tenuto ad adempierle con disciplina, ai sensi dell'art. 54 della Costituzione.

RECUPERO O RIPOSO COMPENSATIVO

Tale istituto contrattuale è previsto solo per il personale ATA e, in via straordinaria, per i docenti impegnati nei seggi elettorali o accompagnatori nei viaggi di istruzione ricadenti anche di domenica. Tutte le tipologie di assenza vanno tempestivamente comunicate al referente di plesso perché possa provvedere all'organizzazione della sostituzione.

Per quanto concerne tutti gli altri istituti si rimanda alla normativa vigente e ai contratti collettivi di lavoro.

Si ricorda che quanto previsto all'interno di questa direttiva assume valore di disposizione di servizio per quanto attiene agli aspetti procedurali.

Eventuali disposizioni normative successive all'emanazione della presente direttiva, che dovessero modificare in parte o totalmente quanto trasmesso, impongono al dipendente un immediato adeguamento a prescindere dal presente dispositivo.

L'inosservanza di quanto disposto all'interno di questo documento, nei regolamenti d'istituto e nelle delibere degli organi collegiali, sarà considerato un mancato adempimento ad una disposizione di servizio con possibili riflessi di natura disciplinare.

Giardini Naxos, 01 settembre 2023



IL DIRIGENTE
WILLIAM D'ARRIGO

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del CAD e norme connesse



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE GIARDINI

Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834

Tel. 0942/5780513

e.mail meic83300b@istruzione.it- meic83300b@pec.istruzione.it

codice meccanografico MEIC83300B